

Ai margini della *civitas*

Figure giuridiche dell'*altro*
tra medioevo e futuro

a cura di Aldo Andrea Cassi



Rubbettino

Volume pubblicato grazie al contributo della *Congrega della Carità Apostolica* di Brescia



Congrega della Carità Apostolica

e con la partecipazione della *Fondazione Casa di Dio* di Brescia



Carlo Alberto Romano

L'alterità reclusa. Dalla privazione della libertà
alla privazione di identità.
Qualche annotazione *de jure condendo*

Il ricorso sempre più massiccio al carcere appare in sintonia con sentimenti e orientamenti profondi, se è vero come afferma Bauman, che le persone ossessionate dalla possibilità di restare immobili è naturale che desiderino e pretendano di imporre l'immobilizzazione a coloro che ritengono pericolosi e meritevoli di punizione¹.

La trasformazione verso la rappresentazione foucaultiana del "grande internamento" è attestata secondo Christie² dalle inconfutabili strategie in atto:

1) l'abbandono dell'ideale della riabilitazione a favore di una nuova punitività il cui obiettivo non è più né la prevenzione né il trattamento bensì l'isolamento e la gestione nell'ottica che Wacquant³ definiva di "stoccaggio dei rifiuti sociali";

2) la destinazione, in un periodo di riduzione delle risorse, di quelle disponibili sul versante del contenimento penale più che su quello dei servizi sociali e dei programmi di educazione e di prevenzione e del costantemente rinforzato processo di contenimento delle spese per la vita carceraria.

Questo spiega, a sua volta, altre due tendenze oggettivamente osservabili:

1) negli ultimi due decenni a una sostanziale stabilità degli indici di criminalità ha corrisposto una notevole variazione della punitività⁴;

2) i tassi di incarcerazione non si spiegano con i tassi di criminalità ma dipendono da variabili sociali e politiche⁵.

Nel primo semestre dello scorso anno – secondo le prime elaborazioni fornite dal ministero dell'Interno – si sono registrati in totale un milione e 297mila reati, con una riduzione di oltre il 6% rispetto all'anno precedente. Dall'altro lato gli arresti sono saliti di quasi il 5 per cento. Un processo di contrazione peraltro iniziato già nel 2008 –

1. Z. BAUMAN, *Dentro la globalizzazione*, Roma-Bari 1999.

2. N. CHRISTIE, *Il business penitenziario*, Milano 1996.

3. L. WACQUANT, *Parola d'ordine: tolleranza zero*, Milano 2000.

4. A. DE GIORGI, *Zero tolleranza*, Roma 2000.

5. F. PRINA, *Devianza e politiche di controllo*, Roma 2003.

all'epoca del precedente esecutivo – quando il complesso dei delitti era calato dell'8% dopo aver superato il milione e mezzo nel 2007⁶.

Il carcere, nel fallimento delle sue finalità deterrente e riabilitativa, continua invece ad avere successo come produttore di delinquenza, accentuando l'esclusione anche fisica in chi è assoggettato a rituali di rifiuto simbolico⁷.

Per meglio rendere l'idea della situazione citiamo qualche numero: i detenuti presenti al 31 ottobre 2011 risultano essere 67.428 a fronte di una capienza tollerabile (nei 206 istituti di pena) di 45.817 posti. Di esse gli stranieri sono 24.401, le donne 2.877 e i semiliberi sono 873 (90 gli stranieri).

I detenuti presenti per posizione giuridica al 31 ottobre 2011 sono 37.213 condannati e 28.564 imputati di cui in attesa di primo giudizio: 14.639, appellanti: 7.797, ricorrenti: 4.508 e composizione mista: 1.620.

Gli internati in Ospedale psichiatrico giudiziario o in Casa di lavoro sono 1.572.

I condannati ammessi a misure alternative alla detenzione sono 18.474 di cui in affidamento ai servizi sociali: 9.531, in detenzione domiciliare: 8.084, in semilibertà: 859.

I detenuti stranieri sono 24.000 di cui marocchini: 4.934 (20,2%), romeni 3.613 (14,8%), tunisini: 3.197 (13,1%), albanesi: 2.721 (11,2%), nigeriani: 1.210 (5,0%), algerini: 749 (3,1%), egiziani: 544 (2,2%), ex jugoslavi 445 (1,8%), senegalesi: 442 (1,8%), altre nazionalità (presenze inferiori all'1%)⁸.

Un ulteriore elemento di riflessione proviene dalla lettura dei dati specifici riguardanti la Regione Lombardia: Al 31 dicembre 2011⁹, infatti, nei 19 istituti lombardi erano presenti 9.643 detenuti, di cui 4.188 stranieri. Ebbene, mentre sul totale delle presenze regionali, che come abbiamo detto sono 9.643, noi troviamo 4.903 detenuti definitivi e 4.280 non definitivi, se andiamo a scorporare il dato dei detenuti stranieri (4.188) noi rileviamo una particolarissima situazione per la quale 2.429 sono gli stranieri non definitivi e 1.731 i definitivi! Emerge cioè che il principio costituzionale in base al quale lo *status libertatis* dell'individuo possa essere compresso in forza di un provvedimento di condanna, e l'eventuale sacrificio della libertà *ante iudicatum* debba esserlo solo in presenza di particolari esigenze codificate, con una tradizionale conseguente distribuzione proporzionale delle posizioni giuridiche dei ristretti che dovrebbe vedere i primi prevalere sui secondi, con valori percentili che in Italia per il vero sono

6. <http://www.ilsole24ore.com/>, 1 marzo 2010.

7. F. PRINA, *op. cit.*

8. Statistiche su popolazione detenuta e misure alternative alla detenzione al 31 ottobre 2011, *Elaborazione del Centro Studi di Ristretti Orizzonti su dati del Ministero della Giustizia Dap.*

9. www.giustizia.it

già sbilanciati notevolmente rispetto ai Paesi facenti parte del Consiglio d'Europa, in regione Lombardia appare oggettivamente stravolto, con una marcata e francamente poco comprensibile inversione della distribuzione proporzionale. Gli stranieri detenuti definitivi in Lombardia sono solo il 71,26% degli stranieri detenuti per motivi cautelari! Al di là dell'emergenza "sovraffollamento" sembra che questa situazione fotografi una tendenza esplicabile solo (o quantomeno anche) in termini di reclusione dell'alterità.

Altrettanto evidente ci pare che la privazione della libertà si trasformi per questi soggetti in una ben più drammatica privazione di identità, destinata a perdurare nel tempo e nello spazio.

L'emergenza, d'altra parte, può diventare «l'ordinaria forma di governo»¹⁰, e in carcere, ci pare che questa teoria si sia appieno dispiegata.

Esistono una serie di questioni aperte e rilevate anche in ambito extranazionale che testimoniano come tale situazione non appartenga solo al nostro Paese.

Afferma Crow: «What resources should be devoted to treating offenders compared with other approaches and priorities?»¹¹.

«It has been pointed out that the criminal justice process has tended to be one of exclusion: to denounce offenders and sometime to remove them from society entirely by placing them in custodial institutions», aggiunge Braithwaite¹².

D'altra parte vi è chi rileva come «Not only does society seem to accord a lower priority to re-integration than rejecting offenders, but other factors also promote exclusion»¹³.

Infatti: «A tremendous effort is required to reverse the whole process, to concentrate on inclusion rather than exclusion, and this can only be achieved if it is done in a concerted manner at all levels of society». «It's also possible to see the development of a cycle of deterioration in which unsatisfactory housing or home environment, joblessness and offending, perhaps accompanied by alcohol or drug misuse, reinforce each other, leading for some people to the accumulation of chronic multiple problems...there are clear indications that social problems do tend reinforce each other»¹⁴.

«However, many of the resources needed to rehabilitate offenders depend not just on the amounts devoted to the criminal justice budget and direct funding of treatment programmes, but also on other budgets such as those of health, housing, education, employment training and regeneration».

10. P. GONNELLA e C. SARZOTTI, «Antigone», 1, 2006.

11. I. CROW, *The Treatment and Rehabilitation of Offenders*, London 2003.

12. J. BRAITHWAITE, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge 1989, in A. RUTHERFORD, *Crime and Social Exclusion*, Oxford 1998.

13. E. KEMPSON, C. WHILEY, *Kept Out or Opted Out*, York 1999.

14. M. RUTTER, N. MADGE, *Cycles of Disadvantage*, London 1976.

Comunque sia, appare innegabile che «Despite the considerable sums of money spent on criminal justice, most of the money available goes on enforcement and punishment, rather than on prevention, or treatment and rehabilitation»¹⁵.

Considerando invece i documenti e l'attività del Consiglio d'Europa e delle altre istituzioni europee che si occupano della tutela dei diritti fondamentali emerge piuttosto chiaramente l'esistenza di un "modello penitenziario europeo" improntato alla tutela dei diritti umani, ispirato alla concezione rieducativa della pena, attento all'esigenza di assicurare il controllo delle istituzioni carcerarie e l'interazione fra carcere e società civile¹⁶ che poi i singoli Stati membri sembrano *de facto* ignorare completamente.

Il reinserimento sociale sembra cioè appalesarsi come un ideale teoricamente condiviso e perseguito ma materialmente non cercato o quantomeno scantonato. E parliamo di reinserimento sociale: non certo e non ancora di "Inclusione sociale".

Per inclusione sociale si intende infatti la promozione di pari opportunità per l'accesso all'istruzione, all'occupazione, ai servizi collettivi, all'assistenza sanitaria con un'attenzione specifica verso categorie particolarmente svantaggiate. Il termine, di derivazione francese¹⁷, si riferisce all'ambito delle politiche sociali che nascono attorno alle problematiche connesse alla povertà, all'emarginazione e, più di recente, ai problemi posti dalla società multietnica¹⁸.

Certamente il nostro sistema penitenziario fatica a porsi in questa direzione.

Eppure, secondo Bridges¹⁹ in: «A study of 739 probation cases in 11 different probation services found that, where employment interventions were made, the proportion of offenders who took up employment doubled. The evidence in this research strongly suggests that probation services can increase offender employability». Secondo l'Autore, insomma, «The evidence is that, other things being equal, those offenders and ex-prisoners who are without jobs are more likely to re-offend!».

Una possibile risposta a questa difficile situazione, nella quale pare non sia agevole individuare strategie risolutive, potrebbe allora essere rinvenuta nella giustizia riparativa.

15. J. SHAPLAND et AL., *Milton Keynes: Criminal Justice Audit*, Sheffield 1995.

16. L. RE, *Carcere e Globalizzazione*, Roma-Bari 2006.

17. J.C. BARBIER, *Peut on parler d'activation de la protection sociale in Europe?*; in «Revue française de sociologie», n. 2, 2002, pp. 36-44.

18. www.welfare.gov.it.

19. A. BRIDGES, *Increasing the Employability of Offenders: An Inquiry into Probation Services Effectiveness, probation Study Unit report*, 5, Oxford 1998.

La giustizia ripartiva si può definire²⁰ come una nuova concezione dell'attivazione di processi di recupero *interni* (la responsabilità) ed *esterni* (la riparazione delle conseguenze del reato), attraverso il coinvolgimento della comunità rispetto alla consapevolezza delle cause che hanno provocato il reato e ai rimedi rispetto all'individuazione delle risorse.

La *riparazione* e la *mediazione* all'interno del modello della giustizia ripartiva assumono un diverso significato che prescinde quello del mettere d'accordo le parti in relazione a un interesse comune com'è proprio della conciliazione.

Il presupposto è la ricostruzione di un rapporto mediante il riconoscimento dell'altro e l'assunzione di responsabilità rispetto al danno arrecato e all'offesa fatta alla società con l'affermazione di un principio di *reciprocità* piuttosto che di *negoziiazione*.

Viene posta l'attenzione verso la vittima con l'opportunità di esprimere i propri sentimenti rispetto al reato, risarcimento economico e interventi di sostegno sulle conseguenze del reato.

Si crea autoresponsabilizzazione del reo con la presa in carico delle conseguenze del reato mediante strategie di recupero nei confronti della vittima e della comunità e si riconosce alla comunità un ruolo di parte attiva sia come destinataria di attività riparative sia come attore sociale essa stessa.

Il contesto naturale, a parer nostro, dove tale processo può positivamente prendere corpo non è certamente quello della reclusione, o perlomeno non solo, ma quello della comunità di appartenenza. Scriveva infatti già nel 1984, con il pensiero illuminato e progressista di cui era dotato, Zappa²¹: «[...] è del tutto illusorio pensare ad una risocializzazione attuata senza o contro l'intervento diretto e concreto dei consociati, o almeno della grande maggioranza di essi e degli enti locali [...]», anticipando quella valutazione che noi oggi riteniamo imprescindibile relativa al *ruolo della comunità nella esecuzione penale odierna*.

Appare fondamentale a nostro parere oggi²², avviare programmi di giustizia ripartiva definiti, gestiti e valutati da Autorità giudiziaria, Uffici di esecuzione penale esterna, Enti Locali, Polizia di Stato, Volontariato, parti sociali e, magari, centri di ricerca competenti (ad esempio Università), sviluppando progetti basati sulla sinergia pubblico-privato, utilizzando e implementando le conoscenze e le competenze "di rete" nello sviluppo di tali progetti, anche su base sperimentale.

A questo punto la domanda da porre è se la comunità sia davvero in grado di reagire e di offrire apporti positivi su questi argomenti. L'apparato mediatico

20. G. SCARDACCIONE, L. VOLPINI, *Misure alternative e giustizia ripartiva*, XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, "Teorie Criminologiche e Nuove forme di Devianza", Gargnano sul Garda, 19.21 ottobre 2006.

21. G. ZAPPA, *Carcere, ente locale, opinione pubblica*, Bologna 1984.

22. C.A. ROMANO, *Sbarre*, Brescia 2010.

ci parla del crimine (ergo dei criminali) nei modi di cui siamo testimoni e che sono paradigmatici di un modello di pensiero, la reazione sociale al crimine ci dice che la gente è frastornata, insicura, impaurita. Ma bisogna, tuttavia, constatare che le cifre possono confortare. I numeri dei successi delle misure alternative, i numeri di chi ha avuto il coraggio di riscrivere la propria esistenza sono diversi da quanto comunemente ritenuto e, in questo senso, la comunità ha la possibilità e l'opportunità di fare qualcosa in più. Altrimenti il rischio è quello di tornare a una situazione nella quale si evoca solo maggior sicurezza delegandone, di fatto, il perseguimento a Magistratura, Polizia e Carcere, come fosse soltanto affare loro.

Pertanto è dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, dove si dice che la pena deve tendere alla rieducazione, che dobbiamo ripartire. Ed è da lì che dobbiamo ricominciare con l'apporto di tutti.

L'idea di essere attrice in un sistema complessivo di gestione della devianza, beninteso non solo in termini di illiceità penale, nel quale a ogni partecipante viene richiesto anche un impegno sul fronte del controllo sociale ha, però, sempre procurato nella comunità un rifiuto ideologico e operativo. Diremmo in termini meno raffinati, un bel mal di pancia.

Ma oggi, in questo momento storico, la comunità non può sottrarsi a un'esigenza dirompente nel contesto dei modelli di esecuzione penale occidentali: ridefinire il significato attuale della sanzione penale e, conseguentemente, riflettere sui contenuti che gli attori dell'esecuzione penale sono chiamati a esprimere.

Il mito risocializzativo, nella sua accezione pedagogico-precettiva, ha ormai esaurito il suo percorso ideale; così certi aspetti deteriori della punizione, estromessi dal significato odierno di afflittività intrinseca alla sanzione penale, sono in febbrile attesa di farvi rientro.

La sfida odierna si gioca allora sul versante del significato sociale dell'esecuzione penale. Oggi dare un senso alla pena significa ri-attribuirle un significato funzionale di sistema, esorcizzando la paura di riconoscere, per ciò stesso, l'attualità e la necessità della funzione retributiva. Il modello rieducativo, trovandosi abbandonato nel suo letto di contenimento inframurario, non avrebbe energie per dimostrare una qualche utilità sociale, può dispiegare invece la propria funzione attraverso il sistema della giustizia ripartiva e quindi attraverso le risorse territoriali.

La comunità deve pertanto farsi soggetto partecipe della gestione della devianza, della ri-abilitazione e della inclusione sociale della stessa, che non può più essere solo delegata in toto ma necessita di apporti specifici, ripartiti in molteplici competenze, sia settoriali sia istituzionali. Ritengo che alla comunità spetti un compito di riappropriazione dei contenuti della sanzione penale, da tempo, ormai troppo, scaricati nelle mani del sistema istituzionale penale e penitenziario.

Le misure di comunità, la mediazione penale, la tutela delle vittime, l'impegno riparativo sono un dovere per l'intera comunità, soprattutto, a mio parere, nelle sue componenti più profondamente coinvolte in un disegno riabilitativo della persona esclusa: volontariato, associazionismo e cooperazione sociale, che devono compartecipare alla gestione di piani progettuali concreti e strutturati, possibilmente in un'ottica collaborativa con le istituzioni cui afferiscono quotidianamente.

L'offerta deve essere di opportunità non solo occupazionali, quindi, ma anche formative e di ricostituzione dei piani affettivi disintegrati, fra i quali assume grande importanza l'individuazione di un'adeguata risposta abitativa; tutto ciò costituisce la testimonianza concreta di una volontà di inclusione del cittadino proveniente dal carcere nella comunità, e del tentativo di superamento del rischio emarginazione.

Certo è impensabile che di punto in bianco si possa raggiungere l'obiettivo della gestione integrale della persona, o cosa ancor più importante, dell'abbandono di posizioni di ostracismo radicale verso l'impegno di inclusione sociale.

Occorre una promozione costante, coerente, paziente e rigorosa, nel senso del rigorismo scientifico, della cultura dell'inclusione. Occorre farsi promotori di un'idea, non è compito del solo sistema penale farsi carico del problema-sicurezza, ma è compito della intera comunità, nella consapevolezza che ogni vittima della recidiva è una sconfitta per l'intera comunità in termini di sicurezza, appunto, ma anche di sperpero di risorse umane e materiali.

D'altra parte, scriveva Cesare Beccaria nel 1764: «*Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà. I mali che nascono dalle cognizioni sono in ragione inversa della loro diffusione, e i beni lo sono nella diretta*».

Non siamo quindi i primi ad averlo pensato... (*)

(*) Alcuni spunti contenuti in questo contributo sono stati utilizzati dall'autore in una relazione (non pubblicata) presentata al Convegno *Il diritto penitenziario oggi: quale alternativa al carcere*, svoltosi a Vasto il 26 e 27 novembre 2010.